

# Statuto della Caritas Italiana

---

*Lo Statuto della Caritas Italiana, approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella Sessione del 10-13 marzo 1986 (cfr. Notiziario C.E.I. n. 3 del 26 marzo 1986, pp. 72-81), è stato parzialmente modificato dallo stesso Consiglio Permanente nella sessione del 17-20 settembre 1990.*

*Ne è risultato il testo che viene di seguito pubblicato.*

*Al presente Statuto è anche allegata un'appendice contenente alcune indicazioni, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente, che possono risultare utili per elaborare gli statuti delle Caritas Diocesane e delle Caritas Parrocchiali.*

\* \* \*

*“Al di sopra dell'aspetto puramente materiale della vostra attività, deve emergere la sua prevalente funzione pedagogica”.*  
*(cfr. Paolo VI alla Caritas Italiana, 28.9.1972).*

## ART. 1

### *Natura*

La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

## ART. 2

### *Personalità giuridica*

La Caritas Italiana è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico ed è civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico.

Essa ha sede in Roma ed è legalmente rappresentata dal suo Presidente.

ART. 3  
*Compiti*

I compiti della Caritas Italiana, in conformità all'art. 1, sono i seguenti:

- a) collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l'animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile, preventivo;
- b) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;
- c) indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che si verifichino sia in Italia che all'estero;
- d) in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:
  - realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione;
  - promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;
  - contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.

ART. 4  
*Organi*

Gli organi della Caritas Italiana sono:

- la Presidenza;
- la Direzione;
- la Tesoreria;
- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 5  
*Presidenza*

La Presidenza è formata dal Vescovo Presidente, da due Vescovi eletti dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Ita-

liana tra i componenti la Commissione Episcopale per il servizio della carità, dal Direttore, dal Tesoriere e da tre Delegati regionali eletti dal Consiglio Nazionale.

Essa si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi.

In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Vescovo più anziano per ordinazione o per età.

I Vice Direttori partecipano alle riunioni senza diritto di voto, e uno di essi funge da segretario.

#### ART. 6

##### *Presidente*

Il Presidente è il Vescovo che presiede la Commissione Episcopale per il servizio della carità, organo della Conferenza Episcopale Italiana.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Caritas Italiana;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza;
- c) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
- d) tiene contatti con la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e riferisce sull'attività della Caritas Italiana al Consiglio Episcopale Permanente e all'Assemblea Generale della C.E.I. ogni volta che ne è richiesto o egli stesso lo ritenga opportuno;
- e) può delegare l'esercizio di determinate funzioni al Direttore.

#### ART. 7

##### *Compiti della Presidenza*

La Presidenza:

- a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto;
- b) redige i programmi di attività, che sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- c) approva il piano di copertura economica del programma annuale di attività e il bilancio annuale consuntivo, da sottoporre a norma dell'art. 17 all'approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
- d) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione;
- e) in casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
- f) nomina uno o più Vice Direttori;

- g) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Tesoriere;
- h) delibera sul regolamento del personale, sull'assunzione del personale, sulla nomina dei consulenti e sull'ordinamento interno degli uffici;
- i) presenta al Consiglio Nazionale eventuali proposte di modificazione dello Statuto da sottoporre, con il voto favorevole del medesimo Consiglio, all'approvazione della Conferenza Episcopale Italiana;
- l) presenta al Consiglio Nazionale per l'approvazione il Regolamento della Caritas Italiana.

#### ART. 8

##### *Direttore*

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana sentita la Presidenza della Caritas Italiana.

Il Direttore dirige l'attività ordinaria della Caritas Italiana secondo le deliberazioni della Presidenza e gli indirizzi del Consiglio Nazionale, ed esercita, ai sensi dell'art. 6/e, le funzioni anche rappresentative a lui eventualmente delegate dal Presidente.

#### ART. 9

##### *Vice Direttori*

I Vice Direttori sono nominati dalla Presidenza. Essi:

- a) collaborano con il Direttore nella esecuzione delle attività e in particolare nel coordinamento degli uffici, secondo il mandato ad essi conferito;
- b) uno di essi è designato a sostituire il Direttore in caso di assenza;
- c) uno di essi, a norma degli artt. 5 e 11, funge da Segretario della Presidenza e del Consiglio Nazionale.

#### ART. 10

##### *Tesoriere*

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza.

Il Tesoriere:

- a) amministra il patrimonio e i fondi della Caritas Italiana, e i contributi ad essa comunque provenienti, secondo le direttive della Presidenza;
- b) presenta il piano di copertura del programma annuale e il bilancio consuntivo;
- c) cura la tenuta dei libri contabili.

## ART. 11

### *Consiglio Nazionale*

Il Consiglio Nazionale si compone:

- a) dei tre Vescovi membri della Presidenza;
- b) del Direttore e del Tesoriere;
- c) di un Delegato per ciascuna Regione ecclesiastica (presbitero, o diacono, o membro di Istituto di vita consacrata o di società di vita apostolica, o laico) nominato dalla rispettiva Conferenza Episcopale;
- d) di quattro membri nominati rispettivamente dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM), dalla Unione delle Superiori Maggiori d'Italia (USMI), dalla Conferenza degli Istituti Missionari Italiani (CI-MI) e dalla Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (CIIS);
- e) di quattro laici eletti dalla Consulta Nazionale dell'Apostolato dei laici.

Il Consiglio Nazionale è presieduto, in assenza del Presidente, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale o per età.

I Vice Direttori partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 5 e uno di essi funge da Segretario.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.

## ART. 12

### *Compiti del Consiglio Nazionale*

Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera, su proposta della Presidenza, le modifiche allo Statuto da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana per l'approvazione;
- b) approva il Regolamento della Caritas Italiana;
- c) elegge tre Delegati regionali, quali membri della Presidenza;
- d) nomina il Tesoriere, su proposta della Presidenza;
- e) approva proposte di indirizzo sulla diaconia della carità presentate dalla Presidenza e ne elabora di proprie;
- f) chiede l'approvazione ai competenti organi della Conferenza Episcopale Italiana per le dichiarazioni e i documenti importanti, che intende pubblicare;
- g) approva il programma annuale di attività.

## ART. 13

### *Collegio dei Revisori dei conti*

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Esso è composto da tre membri, il più anziano dei quali ha la funzione di Presidente.

Il Collegio dei Revisori:

- a) è garante della correttezza della gestione amministrativa e accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili;
- b) controlla le operazioni finanziarie;
- c) redige e presenta alla Presidenza della Caritas una relazione scritta annuale, che viene allegata al bilancio consuntivo da sottoporre alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a norma degli artt. 7/c e 17.

#### ART. 14

##### *Rapporti con altri organismi*

La Caritas Italiana aderisce alla Caritas Internationalis.

La Caritas Italiana mantiene rapporti di intesa e di collaborazione con gli organismi nazionali, italiani ed esteri, e con gli organismi internazionali di ispirazione cristiana che svolgono attività attinenti alle sue finalità.

Su mandato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e nel quadro degli accordi concordatari vigenti, la Caritas Italiana cura speciali rapporti con le istituzioni civili, anche al fine di attuare particolari iniziative e servizi.

#### ART. 15

##### *Consulta delle Opere caritative e assistenziali*

La Caritas Italiana partecipa alla Consulta delle Opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana.

#### ART. 16

##### *Rapporti con gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana*

La Caritas Italiana mantiene rapporti con gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana, a norma dello Statuto della medesima.

In particolare partecipa a riunioni congiunte indette dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana per il coordinamento delle attività.

#### ART. 17

##### *Programma e bilancio*

- a) La Caritas Italiana sottopone alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana entro il mese di settembre di ciascun anno il programma

e la copertura finanziaria per l'approvazione vincolante, che deve essere comunicata entro 30 giorni dalla presentazione.

- b) La Caritas Italiana presenta ogni anno entro il mese di maggio alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per l'approvazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e il bilancio consuntivo.
- c) Le raccolte generali per interventi in caso di calamità, da indire a norma dell'art. 3/c, devono essere autorizzate volta per volta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana; sulla utilizzazione delle offerte raccolte deve essere data particolareggiata relazione al Consiglio Nazionale e alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

#### ART. 18

##### *Mezzi economici*

La Caritas Italiana non gestisce opere e non possiede beni immobili, se non a fini istituzionali. Essa trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:

- a) dai redditi di beni patrimoniali;
- b) da raccolte ordinarie e straordinarie;
- c) da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni.

#### ART. 19

##### *Destinazione delle offerte*

In conformità al can. 1267, § 3 del codice di diritto canonico le offerte ricevute per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.

#### ART. 20

##### *Atti di straordinaria amministrazione*

Per gli atti di straordinaria amministrazione, relativi ad importi che superino la somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292, § 1 del codice di diritto canonico, la Caritas Italiana dovrà richiedere l'autorizzazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Tale autorizzazione non è richiesta per il trasferimento a destinazione delle offerte raccolte per interventi in caso di calamità o per la realizzazione di progetti di sviluppo.

## ART. 21

### *Delegati Regionali*

I Delegati Regionali vengono nominati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali ai sensi dell'art. 11/c, su proposta dei Direttori delle Caritas Diocesane della Regione, che presenteranno una terna di nomi scelti fra gli stessi Direttori delle Caritas Diocesane.

I Delegati Regionali:

- a) fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale;
- b) collaborano alla realizzazione delle delibere e degli indirizzi delle Conferenze Episcopali Regionali, circa i problemi della testimonianza di carità;
- c) tengono i collegamenti tra le Caritas Diocesane della rispettiva Regione, le assistono nella loro attività, ne guidano le iniziative comuni, specialmente quelle di carattere formativo.

## ART. 22

### *Rapporti con le Caritas Diocesane*

La Caritas Italiana collabora con le Caritas Diocesane, ma non assume alcuna responsabilità in ordine al loro operato.

## ART. 23

### *Durata delle cariche*

Il Direttore, i Vice Direttori, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei conti durano in carica per un quinquennio, e non possono essere rinnovati oltre il secondo quinquennio consecutivo.

I Delegati Regionali e gli altri membri del Consiglio Nazionale durano in carica un quinquennio e non sono rinnovabili.

Ai fini del presente articolo vengono tenuti in considerazione gli anni già maturati all'entrata in vigore del presente Statuto.

## ART. 24

### *Devoluzione del patrimonio*

In caso di soppressione della Caritas Italiana il suo patrimonio è devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, che lo destinerà a fini caritativi.

## ART. 25

### *Entrata in vigore*

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo che avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana e trascorso un mese dalla sua pubblicazione sul "Notiziario" della Conferenza Episcopale Italiana.

\* \* \*

## APPENDICE

Nell'elaborare gli statuti delle Caritas Diocesane e di quelle Parrocchiali si potranno tenere presenti, oltre allo Statuto della Caritas Italiana, le seguenti indicazioni.

### CARITAS DIOCESANA

La Caritas Diocesana, della quale il Vescovo è il naturale Presidente, ha un proprio Direttore, che opera in stretta collaborazione con il Vescovo, concorda programmi di pastorale unitaria con il Direttore dell'Ufficio Catechistico e dell'Ufficio Liturgico e collabora con gli altri Uffici pastorali, specialmente con quello Missionario.

Il Direttore della Caritas Diocesana fa parte del Consiglio Pastorale Diocesano.

La Caritas Diocesana è espressione originale della Chiesa Particolare; ha un proprio statuto conforme agli indirizzi dati dalla C.E.I. alla Caritas Italiana (cfr. Statuto Caritas Italiana, artt. 1 e 3).

La Caritas Diocesana, come organo pastorale della Chiesa Particolare, approfondisce le motivazioni teologiche della diaconia della carità, realizza le finalità di promozione e di coordinamento proprie della Caritas e promuove le Caritas Parrocchiali.

La Caritas Italiana, nei confronti delle Caritas Diocesane, svolge un servizio di promozione, di sostegno e di coordinamento, e rivolge ad esse gli appelli suggeriti dalle varie emergenze.

### CARITAS PARROCCHIALE

La Caritas Parrocchiale è organismo pastorale che ha il compito di coinvolgere la comunità parrocchiale, affinché realizzi la testimonianza della carità sia al suo interno, sia nel territorio in cui è inserita.

Essa stimola la comunità:

- a) ad approfondire i fondamenti evangelici della diaconia della carità;
- b) a conoscere ed esaminare i bisogni ovunque emergenti;
- c) a coordinare le diverse espressioni caritative della Parrocchia (associazioni, gruppi, ecc...).

Il Presidente naturale della Caritas Parrocchiale è il Parroco ed egli si avvale della collaborazione di animatori parrocchiali.

La Caritas Parrocchiale opera in stretto collegamento con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.